



COMUNE DI PISA  
**Direzione Advocatura Civica**

Al Consiglio Comunale  
[tramite la Direzione Finanze]

e p.c. al Segretario Generale / RPCT

**OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio.**

Con la presente si comunica che, dalle verifiche effettuate, risulta la sussistenza del seguente debito fuori bilancio:

**Oggetto del debito:** Tribunale di Pisa/sezione lavoro - nrg 644/2018 – Sentenza n. 227/2021 - liquidazione spese legali. (39C18)

**Soggetto creditore:**

Denominazione: Marchi Roberto nato a Pisa il 13/12/1954

C.F.: MRCRRT54T13G702V

Residente a San Giuliano Terme (PI) Piazza Berlinguer n. 13

**Importo complessivo del debito:** € 2.639,54

di cui: spese processuali	€	1.809,00
spese generali 15%	€	271,35
CAP 4%	€	83,21
IVA 22%	€	475,98
	€	2.639,54

**Fattispecie di legittima riconoscibilità:**

× art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000: sentenze esecutive;

□ art. 194, comma 1, lett. b), D.Lgs. 267/2000: copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio di cui all'art. 144 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatto di gestione;

□ art. 194, comma 1, lett. c), D.Lgs. 267/2000: ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal Codice Civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

□ art. 194, comma 1, lett. d), D.Lgs. 267/2000: procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

□ art. 194, comma 1, lett. e), D.Lgs. 267/2000: acquisizione di beni o servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 ("Regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione delle spese") nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza (\*).

**(\*) Dimostrazione dell'avvenuta utilità ed arricchimento per l'Ente:** \_\_\_\_\_

**Fatti, circostanze e comportamenti che hanno determinato la formazione del debito:**

- Con ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo iscritto a ruolo il 21/5/2018 avanti al Tribunale di Pisa/sezione lavoro il Comune di Pisa chiedeva di dichiarare infondata la pretesa del sig. Roberto Marchi e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con il quale il sig. Marchi, già dipendente dell'Ente, ingiungeva al Comune di Pisa di liquidare le ore straordinarie lavorate a favore dell'Ente stesso nel periodo 2007-2012 e non ancora pagate;
- Con sentenza n. 227/2021 il Giudice del lavoro rigettava il ricorso confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo esecutivo e condannando, altresì, l'Ente al rimborso delle spese processuali liquidate in € 1.359,00 oltre accessori come per legge.

**Documentazione giustificativa del debito che si allega alla presente:**

- Relazione dell'Avvocatura civica;
- sentenza n. 227/2021 Tribunale di Pisa/sezione lavoro;
- progetto di notula.

Effettuata l'istruttoria del caso, si propone il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio sopra descritto, secondo quanto previsto dall'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, avendo riscontrato la sussistenza dei necessari presupposti di fatto e di diritto.

Ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica sulla presente proposta di riconoscimento di debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale.

Pisa, data della sottoscrizione digitale

Il Dirigente *ad interim*  
Dott. Alessandro Balducci

Firmato digitalmente da: ALESSANDRO BALDUCCI  
Organizzazione: COMUNE DI PISA  
Data: 04/11/2021 11:50:51

## Relazione illustrativa

Il sig. R. M. (le cui generalità per esteso sono agli atti della Direzione Avvocatura civica), già dipendente del Comune di Pisa dal 1.6.1973 fino al 30.9.2012 con contratto di lavoro a tempo indeterminato *part-time*, nel periodo 2007-2012 ha prestato servizio presso la Direzione Cultura e Turismo presso l'Ufficio Supporti Logistici durante il quale, come risulta dalla banca dati della gestione delle presenze in servizio, ha effettuato 310 ore di straordinario che non gli sono state pagate.

Nel 2012, infatti, il dipendente, tramite lettera regolarmente protocollata, chiedeva al Dirigente della Direzione Personale e al Dirigente della Direzione 14 il pagamento di n. 307,26 ore di straordinario, come risultava dal cartellino di luglio 2012. Su tale lettera era stata apposta a penna la dicitura <<Si autorizza il pagamento>> sottoscritta dal Dirigente Michele Aiello, allora responsabile.

Nello stesso periodo era pendente di fronte al Tribunale penale di Pisa un procedimento penale a carico dello stesso dipendente, il quale era stato rinviato a giudizio per i reati di truffa aggravata (art. 640 c.p., anche in concorso ai sensi dell'art. 110 c.p.) e appropriazione indebita aggravata (art. 646 c.p.). Al dipendente, infatti, veniva contestato di aver lavorato per altri in orario di servizio durante il "Giugno Pisano".

Con Sentenza n. 929/2016 il procedimento penale si concludeva con l'assoluzione del dipendente perché il fatto non sussiste per quanto riguarda il reato di appropriazione indebita, di cui all'art. 646 c.p. e con la dichiarazione di intervenuta prescrizione per il reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.

Nelle more del giudizio penale ogni discorso relativo ad un eventuale pagamento delle ore di straordinario effettuate dal dipendente era stato rimandato, dal momento che, per prima cosa, era necessario stabilire per chi il soggetto in questione avesse lavorato in quelle ore.

Visto l'esito del procedimento penale, l'avvocato del dipendente inviava una nuova richiesta di pagamento delle ore di straordinario, avviando una corrispondenza con il Funzionario P.O. del Personale che, via e-mail, rispondeva alle richieste di informazioni presentate dall'avvocato per valutare l'eventuale fattibilità di una risoluzione bonaria della questione. In sostanza, le informazioni fornite all'avvocato riguardavano l'importo dell'aliquota dell'orario di straordinario, pari a € 13,27 e l'ammontare complessivo delle ore di straordinario effettuate dal dipendente, senza qualsivoglia commento aggiuntivo circa l'eventuale definizione della questione.

Sulla base di questa corrispondenza, con ricorso per Decreto Ingiuntivo il legale del dipendente chiedeva l'ingiunzione al Comune di Pisa del pagamento immediato della somma complessiva di € 4.194,51 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo effettivo, nonché la refusione delle spese di lite.

Tale pretesa del ricorrente si fondava sul fatto che, a suo dire, le suddette comunicazioni costituivano un chiaro riconoscimento di debito, in particolare per quanto attiene il numero di ore di lavoro straordinario in credito del dipendente alla data del 30.9.2012.

Il Comune di Pisa, con ricorso in opposizione al Decreto Ingiuntivo, chiedeva di dichiarare infondata la pretesa del dipendente e per l'effetto annullare e/o revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto.

Nel merito il Comune di Pisa si difendeva innanzitutto richiamando la disciplina sul lavoro straordinario, data dal combinato disposto degli artt. 14 CCNL 1998-2001, 38 CCNL 14.9.2000 e dall'art. 5 D. Lgs n. 66/2003. Nello specifico l'art. 14 comma 4 CCNL 1998-2001 stabilisce che il limite massimo annuo individuale per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario è pari a 180 ore annue, mentre l'art. 38 CCNL 14.9.2000 dispone che il lavoro straordinario deve essere sempre autorizzato espressamente dal Dirigente in relazioni ad esigenze specifiche, in quanto il lavoro straordinario ha la funzione di fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali.

Nel caso specifico quindi, per l'Ente, non sussistevano gli elementi necessari per giustificare il pagamento delle ore di lavoro straordinario, quali la formale e preventiva autorizzazione da parte del Dirigente, il rispetto del monte ore previsto dalla normativa di legge e contrattuale e l'effettiva necessità della prestazione.

Inoltre il Comune di Pisa eccepiva anche la prescrizione quinquennale del diritto al pagamento degli straordinari, dal momento che il legale del dipendente presentava una prima formale richiesta solo in data 2.2.2018. Tale eccezione si fondava sulla base che, per il Comune, la corrispondenza fra il Funzionario P.O. del Personale e il legale del dipendente non costituiva affatto un riconoscimento del debito, bensì una semplice comunicazione inerenti dati di fatto accertati e agli atti dell'Ufficio Personale, senza alcun riconoscimento di sorta.

Infine era stato anche sottolineato che il Funzionario P.O. del Personale non aveva il potere di disporre dell'asserito credito vantato dal dipendente, potere che spettava unicamente al Dirigente preposto alla Direzione Personale, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto del Comune di Pisa.

Con Sentenza n. 227/2021 del 23.9.2021, è stato rigettato il ricorso proposto dal Comune di Pisa confermando integralmente il decreto opposto comprese le statuizioni inerenti alle spese di lite ivi liquidate, dichiarandolo esecutivo e ha condannato il Comune di Pisa a rimborsare all'opposto le spese della presente fare determinate in € 1359,00, oltre spese generali, iva e cpa.

Nella motivazione della Sentenza, si evince che il Giudice ha qualificato la corrispondenza via e-mails fra il legale del dipendente e il Comune come un atto *“chiaramente inteso a salvaguardare il credito civilistico dell'opposto, e tale circostanza depone nel senso che il legale fosse pienamente legittimato a tutelare tale credito, quindi ad interrompere la prescrizione ... (omissis). Da ciò deriva che le mails già citate furono senz'altro utili ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.”* (pag. 3 Sentenza).

Lo scambio di e-mails tra il legale del dipendente e il Funzionario responsabile, quindi, è stato considerato dal Giudice da una parte come riconoscimento del lavoro straordinario del dipendente, che, come tale, deve essere pagato dall'Amministrazione e dall'altra come atto interruttivo della prescrizione quinquennale operante nelle fattispecie di cui è causa.

Quanto alla quantificazione del credito, il Giudice ha sottolineato che è stato lo stesso Funzionario P.O. a quantificare il credito con le e-mails già citate, il cui contenuto costituisce prova idonea del credito in questione.

In data 29.9.2021 l'Avvocato del dipendente ha inviato il progetto di notula, indicando la somma di € 2.639,54 a titolo di refusione delle spese legali, mentre in data 5.10. 2021 è stata notificata la Sentenza con formula esecutiva.

A parere di questa Avvocatura non risultano esservi nella Sentenza elementi tali da giustificare un appello alla stessa.

Si chiede, quindi, il riconoscimento della somma dovuta per le spese processuali a titolo di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a), trattandosi di sentenza esecutiva.

Avv. Giacomo Mannocci

Firmato digitalmente da: MANNOCCI GIACOMO  
Data: 29/10/2021 12:54:35



Tribunale di Pisa  
Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pisa, in funzione di giudice del lavoro nella persona del dott. Vincenzo Turco, pronunzia, a seguito di trattazione scritta, la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro iscritta nel r.g. al n. 644/2018

tra

COMUNE DI PISA (c.f. 00341620508), in persona del dirigente della Direzione "Organizzazione e personale", dott. Alessandro Balducci, quale rappresentante pro tempore dell'ente, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giacomo Mannocci e dall'Avv. Sandra Ciaranelli (e precedentemente dall'Avv. Giuseppina Gigliotti, Susanna Caponi e Gloria Lazzeri, rinunzianti), elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura civica in Pisa via degli Uffizi, n.1

ricorrente

e

ROBERTO MARCHI, nato a Pisa il 13.12.1954, c.f. MRCRRT54T13G702V, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Miccoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo avvocato in Via Roma n. 33, Pisa

resistente

Conclusioni del ricorrente: "Voglia Codesto Tribunale dichiarare infondata la pretesa e il credito fatto valere dal sig. Roberto Marchi e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiararsi nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto".

Conclusioni nella nota difensiva per l'udienza del 23.09.2021: chiede che il Giudice adito in via preliminare dichiari l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal ricorrente; in subordine bel merito accerti l'inesistenza della pretesa del dipendente in quanto le ore prestate oltre il limite dell'eccedenza oraria delle 180 ore previsto per lo straordinario non sono autorizzabili ai sensi della normativa contrattuale e di legge vigente, anche all'epoca, e di cui era ben consapevole il dipendente, inviato dall'Amministrazione a recuperare le ore; e per l'effetto il Giudice adito annulli e/o revochi e/o dichiari nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto con condanna alle spese di giudizio.



Conclusioni del resistente:

In via preliminare:

- concedere, per tutti i motivi esposti in narrativa, la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto;

Nel merito:

- disattesa ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e domanda rigettarsi l'opposizione ex adverso proposta, e con essa tutte le domande e le eccezioni ivi formulate, in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi tutti esposti in narrativa;
- e per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 148/2018 emesso sub RG 305/2018 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Pisa – Dott. Vincenzo Turco € 4.194,71;
- accertarsi in ogni caso che il Comune di Pisa, in persona del sindaco *pro tempore*, è debitore nei confronti del Sig. Roberto Marchi della somma lorda di Euro 4.194,71 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo e conseguentemente condannare il Comune di Pisa a corrispondere al Sig. Roberto Marchi la somma lorda di Euro 4.194,71;
- nella denegata ipotesi in cui risultasse superato il limite orario di lavoro straordinario di cui al CCNL applicato, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Pisa per tutte le condotte di cui in narrativa e conseguentemente condannare il medesimo al risarcimento del danno da lucro cessante quantificato nella somma di Euro 4.194,71 o nella diversa misura che risulterà di giustizia;
- in ogni caso con vittoria di competenze professionali e spese anche della fase monitoria.

#### Fatto e diritto

Con ricorso ritualmente notificato al convenuto, il Comune di Pisa ha opposto il decreto ingiuntivo n. 148/2018 emesso da questo Tribunale in favore dell'ex dipendente comunale sig. Roberto Marchi per il pagamento di euro 4194,51 a titolo di straordinario prestato negli anni dal 2007 al 2012, eccependo in breve la prescrizione del diritto e l'eccedenza delle ore di straordinario non retribuite rispetto al tempo di lavoro legittimamente autorizzabile ai sensi dell'art. 14, comma 4, del ccnl per gli enti locali del 1.4.1999, concludendo nei termini riportati in epigrafe.

L'opposto si è costituito replicando nel merito e sostenendo il proprio buon diritto, concludendo nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate.

Per quanto attiene al credito retributivo per il t.f.r., va anzitutto chiarito che il rapporto di lavoro del ricorrente, il quale aveva lavorato alle dipendenze del Comune di Pisa dal 1.6.1973 (da ultimo presso la Direzione Cultura e supporti logistici), cessò in data 30.9.2012 (allegato dal Comune di Pisa, non contestato).

Il credito *de quo* è un credito di lavoro soggetto alla prescrizione quinquennale; il credito da tfr maturava alla fine del rapporto (30.9.2012) ed è a tale data che occorre connettere il *dies a quo* della prescrizione.

Il Marchi sostiene che la prescrizione sarebbe stata utilmente interrotta con alcune mail del proprio legale, in particolare le mails del 2.3.2018 e la mail del 8.3.2017, e che anzi il credito sarebbe stato riconosciuto con una mail del funzionario della Direzione programmazione e controllo del 14.4.2017. Il Comune ha contestato tale tesi.

Va ricordato che il Marchi era stato rinviato a giudizio per il reato di truffa aggravata in danno del Comune e appropriazione indebita aggravata.

Vista la pendenza penale, il Marchi, "pur consapevole e cosciente della propria innocenza, chiese al Comune di attendere l'esito del processo penale prima di far liquidare le ore di straordinario dal medesimo effettuate sul presupposto che, qualora fosse risultato per lui infausto e ne fosse derivato un diritto risarcitorio per l'Ente, il lavoratore avrebbe potuto ottenere una compensazione tra quanto dovuto (a titolo risarcitorio) e quanto in suo diritto (per gli straordinari)".

Il Marchi veniva infine assolto da questo Tribunale in esito al processo penale (sentenza in atti).

La corrispondenza in atti tra il difensore del Marchi e il Comune, che riguardava appunto anche le somme dovute a titolo di t.f.r. (cfr lettere-mails Avv. Callaioli del 2.2.2018, 28.3.2017, 8.3.2017) era quindi chiaramente intesa a salvaguardare il credito civilistico dell'opposto, e tale circostanza depone nel senso che il legale fosse pienamente legittimato a tutelare tale credito, quindi ad interrompere la prescrizione (cfr in tale ordine di idee Cass. 9.5.2012 n. 7097), atto del quale il Marchi ha palesato di volersi avvalere (cfr Cass. 3.2.2017 n. 2965).

Da ciò deriva che le mails già citate furono senz'altro utili ad interrompere il termine di prescrizione quinquennale.

Quanto alla quantificazione del credito, è stato lo stesso funzionario dell'Ufficio programmazione controllo organizzazione e servizi informativi dott. Sardo a quantificare il credito con la mail del 14.4.2017, con cui indicava i saldi del t.f.r. divisi per anni dal 2007 al 2012, avendo peraltro già quantificato detto credito in euro 4.077,24 lordi sulla base della specifica aliquota oraria del 13,27 (mail del 7.4.2017). Non si configura qui una ricognizione del debito, tuttavia rileva sul piano probatorio la ostensione qualificata da parte del funzionario circa la sussistenza e la quantificazione del credito, emergendo così un elemento presuntivo molto rilevante circa la prestazione dello straordinario, il cui integrale pagamento non è stato del resto riscontrato dal Comune.

Tale dato, che evidentemente il funzionario estrasse dagli atti del Comune, ma anche tutto quanto emerge dal complesso delle

reciproche allegazioni non contestate nonché dalla documentazione prodotta (e non solo le buste paga dei mesi di giugno luglio agosto e settembre 2012 prodotte nel monitorio ma soprattutto i “giustificativi” di agosto e settembre 2012, ottenuti dopo un accesso agli atti) costituisce prova idonea del credito in questione.

L'accoglimento della domanda principale assorbe la subordinata.

Le spese seguono la soccombenza.

Pqm

rigetta il ricorso confermando integralmente il decreto opposto comprese le statuizioni inerenti alle spese di lite ivi liquidate, dichiarandolo esecutivo. Condanna l'opponente a rimborsare all'opposto le spese della presente fase determinate in euro 1359,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa.

Pisa, 23.9.2021

Il giudice dott. Vincenzo Turco



# M&A

Miccoli & Agonigi Studio Legale

Avv. Francesco Miccoli

Avv. Francesca Agonigi

Pisa – Via Roma n.33

Tel. 050 28168 – 050 543653

Fax 050 571891

Livorno – Via A. Diaz n. 7

Tel. 0586 371178

Fax. 0586 370534

E-mail: [miccoli-agonigiavvocati@hotmail.it](mailto:miccoli-agonigiavvocati@hotmail.it)

Progetto di Notula del 28.09.2021.

*Egr. Sig. Roberto MARCHI*

*Piazza Berlinguer n. 13*

*56010 Arena – Metato – San Giuliano Terme (PI)*

*c.f. MRCRRT54T13G702V*

*Oggetto: Spese liquidate sia per il giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo che per il decreto ingiuntivo opposto (148/2018 RG 305/2018) a seguito della sentenza n. 227/2021 del 23.09.2021 – RG 644/2021 Giudice Dott. Vincenzo Turco nel Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo Comune di Pisa c. Marchi Roberto.*

Competenze liquidate decreto ingiuntivo:	Euro 450,00
------------------------------------------	-------------

Competenze liquidate giudizio RG 644/2021:	Euro 1.359,00
--------------------------------------------	---------------

---

Totale competenze liquidate:	Euro 1.809,00
------------------------------	---------------

---

Spese generali al 15% su € 1.809,00:	Euro 271,35
--------------------------------------	-------------

Cassa avvocati 4% su € 2.080,35:	Euro 83,21
----------------------------------	------------

---

Imponibile:	Euro 2.163,56
-------------	---------------

I.V.A. 22%	Euro 475,98
------------	-------------

---

**TOTALE IMPORTO DOVUTO: Euro 2.639,54 (duemilaseicentotrentanove,54)**

---

**N.B.: -Il presente prospetto non costituisce documento contabile, all'atto del pagamento sarà emessa la regolare notula quietanzata ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. 26.10.1972.**

**-L'importo di cui sopra potrà essere versato mediante bonifico bancario con le coordinate bancarie di cui all'intestazione di questo documento.**

**-Si prega di far pervenire al più presto l'attestato di pagamento della ritenuta d'acconto in favore dello studio Legale Miccoli&Agonigi, con i dati fiscali specificati in intestazione a questo documento.**